### UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO



Direzione: DIREZIONE

**Area:** GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. A01457 del 16/06/2022 Oggetto:	•								
Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS_M_024_08_2017. CUP: C65J18000170001 CIG: 92725942A3. Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara.									
Proponente:									
Estensore	SEBASTIANI DARIOfirma elettronica								
Responsabile del procedimento	GRANATO ANDREAfirma elettronica								
Responsabile dell' Area	M. GUBINELLIfirma elettronica								
Direttore	AD INTERIM W. D'ERCOLEfirma digitale								
Firma di Concerto									

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017.

CUP: C65J18000170001 CIG: 92725942A3. Determina a contrarre e approvazione degli atti di gara.

#### IL DIRETTORE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

#### POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e s.m.i.;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018,
   n. 89,
- la Legge n. 145 del 2018;
- l'art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156;
- l'art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari" nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché

l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, V00005 del 29/12/2020 con i quali detto incarico è stato prorogato a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente, con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019, n. 394 del 20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;

VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 02/02/2021, ove è disciplinata l'attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTA l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018, n. 67 del 12/09/2018 e da ultimo l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", nel quale è ricompreso l'intervento in oggetto (id Ord 268) da effettuarsi nel comune di Accumoli Codice: DISS\_M\_024\_08\_2017, per un importo complessivo di € 150.000,00;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;

VISTO l'art. 4, comma 1 dell'ordinanza commissariale n. 63 del 06/09/2018, successivamente modificato dall'art. 12 dell'ordinanza commissariale n. 80/2019, il quale prevede che i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del Commissario straordinario;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 aventi ad oggetto "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTA la determinazione del Direttore n. A00665 del 13/12/2018, il Geom. Andrea Granato, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) Codice DISS\_M\_024\_08\_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. A00379 del 19/04/2019, con la quale è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017;

VISTA la determinazione n. A00839 del 06/08/2019 con la quale è stato affidato l'incarico di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativo all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) a favore del "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l." con sede legale in Bagnoregio (VT), Località San Lazzaro s.n.c., cap 01022 - P.IVA 02136930563;

VISTA la Determinazione n. A00180 del 04/02/2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intrvento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, redatto dal "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l."per un importo complessivo pari a € 150.000,00;

VISTA la Determinazione n. A01684 del 16/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'intrvento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - Codice Opera: DISS\_M\_024\_08\_2017, redatto dal "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l.";

VISTO il Progetto Esecutivo, afferente all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI), redatto dal "RTI STUDIO BAFFO s.r.l. e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l.", acquisito agli atti con prot. n. 0808446 del 08/10/2021 e prot. 0186638 del 24/02/2022;

VISTO il verbale di verifica preventiva della progettazione esecutiva redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista incaricato, acquisito agli atti con prot. 0193082 del 25/02/2022, con esito positivo;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo del 25/02/2022, acquisito agli atti con prot. n. 0194710 redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio n. A00541 del 28/02/2022 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto per un importo lavori di € 99.000,72 di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.560,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA l'attestazione dello stato dei luoghi, rilasciata dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.4 del Decreto Ministeriale n. 49/2018, acquisita al prot. n. 0186596 del 24/02/2022;

VISTO l'articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante "Incentivi per funzioni tecniche" e l'art. 4 dell'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 "Criteri di ripartizione negli appalti per lavori";

VISTO l'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 che dispone che le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo;

VISTA l'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare l'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge;

VISTO l'art. 207 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone che in relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2022, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;

VISTA la determina n. A00721 del 16/03/2022 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017, per un importo complessivo di € 99.000,72, di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 3.560,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibile alla categoria OS21 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 3 Operatori Economici regolarmente iscritti all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, che abbiano presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di lavori affini per categoria a quelli oggetto del presente affidamento nell'ambito di altri interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio mai invitati e non aggiudicatari, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;

CONSIDERATO che in data 15/04/2022 i seguenti Operatori Economici:

- Gabriele Carosella lavori Srl;
- Laurentina Gruppo Sabbatini Srl;
- Tercos S.r.l. Unipersonale;

sono stati invitati mediante la piattaforma STELLA a presentare offerta entro le ore 13:00 del 28/04/2022;

PRESO ATTO che entro il suddetto termine non risulta pervenuta alcuna offerta;

#### RITENUTO pertanto:

- di dichiarare deserta la gara indetta con la determinazione n. A00721 del 16/03/2022;
- necessario avviare una nuova procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi al fine di dare attuazione all'intervento;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge n. 120/2020, e ss.mm.ii., recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, la lettera a) che prevede le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 1, comma 4 il quale dispone che per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];
- l'art. 11, comma 1 che prevede che le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché' alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

PRESO ATTO delle subentrate disposizioni normative finalizzate alla semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei lavori applicabili anche nell'ambito degli interventi di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO opportuno affidare i suddetti lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii. ad un Operatore Economico regolarmente iscritto all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e di approvare quale parte integrante e allegata al presente atto, gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:

- Schema della richiesta di offerta;
- Schema di Domanda di partecipazione;
- Schema di Offerta economica;
- Schema di Contratto;

#### **CONSIDERATI:**

- l'avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell'obbligo previsto dall'art. 85, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l'elaborazione e la trasmissione nell'ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara;

- l'attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della piattaforma informatica S.TEL.LA;

VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016, acquisita agli atti con prot. n. 574920 del 10/06/2022;

PRESO ATTO che non occorre acquisire il parere preventivo dell'Unità Operativa Speciale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (reso ai sensi dell'art. 32 del D.L. 189/2016 e smi), in quanto l'importo complessivo posto a base di gara è inferiore ad € 350.000,00;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di dichiarare deserta la procedura di gara finalizzata all'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" indetta con la determina n. A00721 del 16/03/2022;
- 2) di procedere all'indizione di una nuova procedura per l'affidamento dei lavori per l'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017, per un importo complessivo di € 99.000,72, di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta e € 3.560,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibile alla categoria OS21 ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL 76/2020 e ss.mm.ii., ad un Operatore Economico regolarmente iscritto all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- 3) di approvare i seguenti documenti di gara, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
  - Schema della richiesta di offerta;
  - Schema di Domanda di partecipazione;
  - Schema di Offerta economica;
  - Schema di Contratto;
- 4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n 50/2016, sul sito della stazione appaltante <u>www.ricostruzionelazio.it</u> nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito <u>www.serviziocontrattipubblici.it</u> del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- 5) di dare atto che l'intervento trova copertura economica all'interno dei fondi della contabilità speciale n. 6043 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Wanda D'Ercole



#### SCHEMA DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017

CUP: C65J18000170001 - CIG: 92725942A3



#### PREMESSO CHE:

- l'Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 e da ultimo con l'Ordinanza n. 109 del 21/11/2020, Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", ricomprende l'intervento in oggetto (id 268) da effettuarsi nel comune di Accumoli Codice: DISS\_M\_024\_08\_2017, per un importo complessivo di € 150.000,00;
- con Determinazione n. n. A00665 del 13/12/2018, il Geom. Andrea Granato, funzionario della struttura dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato responsabile unico del procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel Comune di Accumoli (RI) Codice DISS\_M\_024\_08\_2017, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- con Decreto n.A00541 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in questione per un importo lavori di € 99.000,72 di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.560,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione a contrarre n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 e con invito rivolto a un Operatore Economico regolarmente iscritto all' Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Dl 189/2016 "Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dal sisma hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Terni, L'Aquila e Teramo";

Si rimanda ai contenuti dell'Ordinanza n. 78 del 02 agosto 2019 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata ed in particolare all'Allegato 1 "Accordo tra Commissario Straordinario del Governo, Presidenti delle Regioni Vice-Commissari, Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, Struttura di Missione, INAIL, INPS e Parti sociali del settore edile" che dispone che le imprese esecutrici e subappaltatrici che eseguono lavori edili [...] sono obbligate sin dal giorno precedente l'inizio dei lavori all'iscrizione presso la Cassa edile/Edilcassa del luogo ove si eseguono gli stessi ai sensi dell'art. 35 del citato decreto legge.

Tutte le imprese affidatarie di lavori edili, anche quelle in subappalto per lo svolgimento dei medesimi

lavori, sono tenute ad applicare ai lavoratori dipendenti, che rientrano nel campo di applicazione del CCNL dell'edilizia, i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.

Con la presente si comunica che **Codesto Operatore Economico è invitato a presentare l'offerta** per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI). Si procederà all'affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del Codice.

#### 1. STAZIONE APPALTANTE

Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, sito in Via Flavio Sabino n. 27, 02100 Rieti - C.F. 90076740571.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 del Codice è il Geom. Andrea Granato, in servizio presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l'operatore economico potrà rivolgersi al RUP; email: agranato@regione.lazio.it

Ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2. della presente lettera d'invito.

#### 2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)

Per l'espletamento della presente gara, l'Ufficio Speciale Ricostruzione si avvale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (in seguito: STELLA), accessibile sul sito <a href="https://stella.regione.lazio.it/Portale/">https://stella.regione.lazio.it/Portale/</a> (denominato in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione a STELLA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

#### 2.1 REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati su STELLA e per la

registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link "Registrazione Operatore Economico" presente all'interno del box grigio "Area Privata" a sinistra.

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

#### 3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI ECOMUNICAZIONI

#### 3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progettazione esecutiva, validata dal RUP in data 25/02/2022 con Prot. n. 0194710 e approvata con Decreto n. A00541 del 28/02/2022;
- Schema richiesta di offerta;
- Schema Domanda di partecipazione;
- Schema di Offerta economica;
- DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
- DGUE (Mandante; Consorziata) (modello elaborato dalla SA disponibile sul STELLA);
- Schema di contratto;
- Protocollo quadro di legalità tra Struttura di Missione ex art. 30 DL 189/16, Commissario Straordinario del Governo e Invitalia spa, sottoscritto in data 26 luglio 2016, per gli interventi di ricostruzione post-sisma.
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/08/2021;

La suddetta documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet <a href="https://stella.regione.lazio.it/Portale/">https://stella.regione.lazio.it/Portale/</a>.

#### 3.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante la piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, fino alle \_\_\_\_\_\_. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite STELLA e con la pubblicazione in

forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### 4. OGGETTO DELL'APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto i lavori per la "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI), così come meglio indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli altri elaborati costituenti il progetto esecutivo.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis), del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo dei lavori a base di gara è stimato in € 99.000,72 di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 3.560,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di: € 20.184,62.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Cat.	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo€	Percentuale	Subappalto	Avvalimento
Opere strutturali speciali	OS21	I	SI	95.439,82	100%	SI (max 49 % dell'importo contrattuale)	NO
Oneri della sicurezza			€ 3.560,90				
Totale				€ 99.000,72			

Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, e ai sensi del comma 2

del medesimo articolo 105, ugualmente modificato dal comma 2 del richiamato art. 49, stante il divieto di affidare a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nelle categorie prevalenti, relativamente alla categoria prevalente OS21 il subappalto non può superare il 49% dell'importo di tale categoria.

Ai sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavorazioni omogenee, da eseguirsi su di un unico sito per cui, dal punto di vista organizzativo, l'eventuale allestimento di più cantieri, in aree deputate allo svolgimento delle ordinarie attività lavorative, non consentirebbe una gestione ottimale della risoluzione delle interferenze e delle connesse problematiche in materia di sicurezza.

#### Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a corpo.

Il corrispettivo dei lavori è da intendersi a corpo e l'importo contrattuale, così come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, come altresì previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

All'Aggiudicatario verrà corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, un'anticipazione sul valore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella misura del 30%, ai sensi dell'art. 207, del DL 34/2020 e ss.mm.ii. Per quanto concerne l'obbligo di corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, disposta dall'art. 91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, disponendo che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022.

#### 5. **DURATA DELLA PRESTAZIONE**:

Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 8 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi

allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e nell'osservanza delle disposizioni di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici.

#### 6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

E' invitato un **Operatore Economico** qualificato per le categorie d'opere riferibili all'intervento, , regolarmente iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016 o in alternativa che dimostri o esibisca apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe in data antecedente alla lettera di invito, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale, e scelto tra OE che ha presentato istanza di manifestazione di interesse per l'esecuzione di lavori affini per categoria a quelli oggetto del presente affidamento nell'ambito di altri interventi di diretta attuazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

#### 7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale di cui al successivo punto 7.1 di cui all'art. 80 del Codice.
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 7.2;
- essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3;

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "DGUE") di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante richiederà all'aggiudicatario, di presentare documenti complementari aggiornati. La stazione appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC: a tal fine,

tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

#### 7.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle **cause di esclusione previste dall'articolo 80** del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza che è riprodotto nel successivo art. 26 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

A seguito della modifica dell'art. 80, comma 4, quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, intervenuta con l'applicazione dell'art. 8, comma 5, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante può escludere l'Impresa dalla partecipazione alla procedura di gara se può adeguatamente dimostrare che abbia commesso gravi violazioni non definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali che in ogni caso devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore ad € 35.000,00.

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi

eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.;

Sono altresì esclusi dalla gara gli operatori economici che non siano iscritti all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legge n. 189/2016 e ss.mm.ii, oppure che non dimostrino di aver presentato la domanda di iscrizione in data antecedente alla presentazione della manifestazione di interesse. (da non confondere con le white list istituite presso le Prefetture italiane).

Il requisito generale relativo all'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del Codice deve essere soddisfatto e, quindi, dichiarato:

- da ciascun concorrente singolo;
- da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
- da ciascuna delle imprese retiste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. f), del Codice;
- da ciascuno dei componenti del GEIE di cui all'art. 45, co. 2, lett. g), del Codice;
- dal Consorzio e da tutte le imprese indicate quali esecutrici nel caso di consorzi di cui all'art. 45,
   comma 2, lett. b) e c) del Codice;

In ottemperanza all'art. 24 comma 7 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera b), della legge n. 55 del 2019, si specifica quanto segue:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

#### 7.2 REOUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell'apposita dichiarazione unica sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 redatta secondo il DGUE.

#### 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO

#### PROFESSIONALE E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve essere in possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del DPR 207/2010, di **attestazione SOA**, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'art. 84 del codice e dell'art. 61 del DPR 207/2010 la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come indicato al precedente articolo 4.

Nello specifico è richiesta attestazione per la categoria **OS21 classifica I o superiore** da allegare in copia. In questo caso non è richiesta ulteriore dimostrazione, oltre l'attestazione, circa il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo.

In alternativa per la categoria OS21, la relativa qualificazione può essere dimostrata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010 mediante il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:

- a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad € 99.000,72;
- b) aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso;
- c) avere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

#### Per i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio:

• un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell'Avviso di manifestazione di interesse, da indicare nella domanda di partecipazione, corredato dai certificati di esecuzione dei lavori presentati in copia conforme all'originale mediante fotocopie sottoscritte dal titolare o legale rappresentante ed accompagnate da copia di un valido documento di riconoscimento dello stesso; i lavori devono appartenere alla categoria indicata nella richiesta di offerta;

I certificati di esecuzione dei lavori devono essere redatti secondo l'Allegato B) del D.P.R. 207/2010 e devono contenere l'espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016), occorre inviare i seguenti documenti:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del committente (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore) circa le caratteristiche dei lavori eseguiti dall'impresa che consenta di ricondurre la natura dei lavori alla categoria indicata nel bando o nella lettera invito, l'importo dei lavori al netto dell'IVA, la data di inizio e di fine dei lavori;

- · il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.);
- · copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;
- · copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito.

#### Per il costo complessivo per il personale dipendente:

• uno o più dei seguenti documenti: copia dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile) corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, oppure copia delle dichiarazioni dei redditi ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, che attestino di aver sostenuto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso.

Le copie dei bilanci depositati o delle dichiarazioni fiscali devono essere accompagnate da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante, corredata da copia di un valido documento di riconoscimento, che gli stessi sono conformi agli originali con l'indicazione dell'Amministrazione presso la quale gli originali stessi si trovano.

#### Per l'adeguata attrezzatura tecnica:

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del titolare o legale rappresentante, che indichi l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta o disponibile con sintetiche indicazioni che la identifichino ove possibile (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.).

#### Con riferimento alla qualificazione mediante attestazione SOA, si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA.
- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di

mancata allegazione. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultra vigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice e dell'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per le opere di cui alla categoria OS21.

Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del DL 189/2016 le imprese affidatarie di subappalto dovranno possedere il requisito di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del DL189/2016, secondo le modalità richiamate nel medesimo articolo.

#### 7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si precisa inoltre che per le valutazioni di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante procederà ad interagire con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente in relazione alla sede dell'operatore economico da verificare.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

# 7.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI MORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Per gli RTI, le aggregazioni di rete e i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria, o da una consorziata, nella misura minima del 40% (quarantapercento) con riferimento ad ogni singola categoria. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente, dalle mandanti, o dalle altre consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'operatore concorrente.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregazioni di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, di tipo verticale i requisiti economici–finanziari e tecnico–organizzativi, ai sensi dell'art. 48, comma 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti economico–finanziari e tecnico–organizzativi devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai sensi dell'art. 47 del Codice; ; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, in caso di subassociazione orizzontale per la categoria prevalente, l'impresa mandataria deve possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% dell'importo cui deve far fronte l'intera subassociazione orizzontale; la mandante che assume l'esecuzione di lavorazioni della medesima categoria prevalente, deve possedere la qualificazione per la stessa categoria per una classifica adeguata almeno al 10%

dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente.

L'importo delle categorie scorporabili può essere coperto da più di una mandante, a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per almeno il 10%, fermo restando la copertura dell'intero importo delle categorie scorporabili.

La mandataria del raggruppamento misto, in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di tipo orizzontale e verticale e misto, costituiti o costituendi, nonché i soggetti ad essi assimilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta le quote di partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti.

I requisiti di idoneità professionale relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, all'albo delle cooperative e consorzi di cooperative, nonché all'Anagrafe degli esecutori di cui all'art. 30 D.L. 189/2016 e smi deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### 8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice e dell'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso l'avvalimento per le opere rientranti nella categoria OS21.

#### 9 SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. a cui espressamente si rinvia.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c del Codice deve indicare all'atto dell'offerta i lavori

che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

Tutte le lavorazioni facenti parte dell'appalto sono subappaltabili, fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei Comuni di cui all'art. 1 del D.L. medesimo, quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti all'**Anagrafe Antimafia degli Esecutori**. Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

#### 10 SOPRALLUOGO

Considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta si specifica che ai fini della partecipazione alla procedura di gara **non è previsto** alcun sopralluogo obbligatorio.

#### 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura di gara sono esonerati dal versamento del previsto contributo a favore dell'ANAC.

Si rimanda al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 ottobre 2017 recante "Esonero del pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 –

Istruzioni operative".

# 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/</a> Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sulla piattaforma STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della piattaforma STELLA.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma STELLA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il DGUE <u>e</u> la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla stazione Appaltante e messi a disposizione sulla piattaforma STELLA. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 14 CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONEAMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

La busta A contiene la domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/manuali-per-le-imprese/</a>.

#### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all'originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 della relativa procura notarile.

La domanda è sottoscritta e presentata:

- in caso di impresa singola dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete- soggetto) dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) dal legale rappresentante dell'organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega sulla piattaforma S.TEL.LA.:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

#### 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente su STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione Amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA)

#### Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione **D.** Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III - Motivi di esclusione:** Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE rende una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-*bis*), c-*ter*),c-*quater*), f-*bis*) e f-*ter*) del Codice (*cfr.* punto 14.3n. 1 della presente lettera di invito integrate nei modelli predisposti dalla stazione appaltante).

**Parte IV - Criteri di selezione:** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

#### Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni, di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti, di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti

(ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

#### 14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, (inserite nel modello di domanda di partecipazione predisposto dalla SA) anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, con le quali:

- 1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma1, lett. b-bis e comma 5, lett. c, c-bis, c-ter,c-quater, f-bis e f-ter del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;
- 2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3. dichiara con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- 6. accetta il Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017, per gli interventi di ricostruzione postsisma, che sottoscritto digitalmente è allegato alla domanda di partecipazione (art. 1, comma 17, della l. 190/2012;
- 7. si impegna a osservare quanto stabilito dal Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 convertito con la legge 158 dicembre 2016, n. 229 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", sottoscritto in data 17 agosto 2021;
- 8. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- 9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente;
- nel caso di società, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile,
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; protocollo di legalità; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3; protocollo di legalità; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 14.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega su STELLA la seguente documentazione:

- copia scannerizzata del **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- copia conforme attestazione SOA.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- <u>dichiarazione (impegno a costituire) attestante</u>:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per le aggregazioni di rete:

- I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto):
  - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
     ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione
     dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
  - copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005;
  - dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
  - a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
  - b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli operatori economici dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### 15 CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta "B – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello – "Offerta economica" allegato alla presente lettera di invito e contenere i seguenti elementi:

- a) ribasso percentuale su corrispettivo posto a base di gara al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;
- b) indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) i propri costi della manodopera.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.

L'offerta economica è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l'importo indicato in lettere.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

#### 16 CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo con il ribasso rispetto all'importo a base d'asta indicato percentualmente, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del D.lgs. 50/2016.

#### 17 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

#### 17.1 APERTURA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 28/04/2022, alle ore 15:00 Tale seduta pubblica,

se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma <a href="http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/">http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/</a> nella sezione dedicata alla presente procedura. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA.

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte collocate sulla piattaforma STELLA.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

#### 17.2 APERTURA DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA"

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP procederà all'apertura delle buste "**B – Offerta economica**", presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara dando lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo risultante.

Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando fino a n. 2 cifre decimali e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.

In caso di offerte uguali si procederà dapprima all'esperimento del tentativo di miglioria delle offerte, di cui al comma 1 dell'art. 77, R.D. n. 827 del 1924, e successivamente al sorteggio.

#### 18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo utilizzando il modello F23, qualora l'offerta non risulti in regola con il bollo, verrà comunicata al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell'imposta. Ai sensi del D.L. n. 189/2016 e smi

art. 48 c. 7 "Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2021[...]".

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, nonché alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto, è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis e 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4 del citato Decreto.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del D.lgs. 50/2016 alla presente procedura si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo.

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all'aggiudicatario, la prestazione di una **garanzia definitiva** ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice.

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103 comma 7 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari all'importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve, altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000,00 di euro.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 1. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio.

#### 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

#### 22 PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono di seguito richiamati:

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

- Obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti i subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la

cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

### 23 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 del medesimo Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni (art. 5 comma 1):
  - a. Clausola n. 1: "L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..".
  - b. Clausola n. 2: "Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la procedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353-bis c.p".

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c. c., ne darà comunicazione all'ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'articolo 32 della legge n.114 del 2014 (art. 5 comma 2).

Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Andrea Granato



# SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017 CUP: C65J18000170001 - CIG: 92725942A3

Il sot	ctoscritto/a		nato a		( )
		residente a			
	iazza				
titola	re/legale rap	presentante/amministr	atore	unico	dell'impresa
			con	sede	legale in
				е :	sede operativa in
				_	codice fiscale
	e	partita IVA		-	e-mail
		Pec (obbl	igatoria)	<i>y</i> -	
			1		
		In nome e per	conto di:		
Īν	npresa Singola:				
	oresa individuale□ societa	à per azioni 🗆 società a	responsabilità	limitata	
_	cietà in accomandita sem	_	_		
Цзос	neta ili accomandita semp	società cooper	ativa Daitio		••••
C	onsorzio:				
	dinario □società coopera	tive di produzione e lavo	oro 🗆 imprese a	artigiane	□ stabile
	correndo, nel caso di con		_	_	
	016 per i seguenti conso				, ,
	orziato):	orziau (indicare denomi	mazione, sede i	egale e co	odice fiscale di ciasculi
COIIS	OIZIAIO).				
n.	Denominazione	CF	Sede leg	ale	Ruolo Capofila o
					Consorziata

# Raggruppamento temporaneo di concorrenti:

□ costituito

- concorrendo con la seguente composizione:

Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Mandataria o
			Mandante


#### □ costituendo

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione:

Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Capogruppo	Qualificazione
			con potere di	
			rappresentanza o	
			Mandante	

### $\Box$ **G**EIE

- con la seguente composizione:

n.	Denominazione	CF	Sede legale	Ruolo Capofila o Consorziata	Qualificazione
			) ,		

## **CHIEDE**

di partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di partecipare alla procedura in oggetto,

# **DICHIARA**

- 1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati:
  - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 9

- ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali, di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode, ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti, di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all'art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto;
- 3) che i soggetti indicati all'articolo 80, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 nei cui confronti opera l'esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono i seguenti (indicare i nominativi, i codici fiscali, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

N.	Cognome, Nome, luogo e data di	Codice	Qualifica	Residenza
	nascita	Fiscale		

- 4) che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80 non sussistono le cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;
- 5) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente:
  - □ che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l'indizione della presente procedura;
  - □ che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed

indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate per i reati, di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del d.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti interessati):

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e residenza	Eventuali condanne comminate comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione	

4

di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. ovvero che:
🗆 a carico di questo Operatore Economico non risultano violazioni definitivamente accertate
oppure
a carico di questo Operatore Economico risultano le seguenti violazioni definitivamente
accertate:
oppure
🗆 a carico di questo Operatore Economico non risultano violazioni non definitivamente accertate
oppure
a carico di questo Operatore Economico risultano le seguenti grave violazioni non definitivamente
accertate e che:
☐ l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;
□il debito tributario o previdenziale è stato integralmente estinto e che l'estinzione è stata perfezionata anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

- 7) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente:
  - a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
  - b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. n. 50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

6)

- c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-*ter*) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- *c-quater*) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
  - d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara;
  - e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell'esclusione dalla procedura;
  - f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - f-*ter*) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
    - g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
    - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n.55;
    - i) in applicazione delle disposizioni, di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili":
      - □che l'impresa è esente dall'applicazione delle norme, di cui all'articolo 17 della Legge n. 68/1999avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti;
      - □che l'impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001;
    - l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689);

- m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- 8) di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);
- 9) in relazione alle disposizioni contenute nell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:

  □di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

□di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultime, ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

□dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii;

10) ai sensi dell'art. 30 del D.L. n	. 189/2016 e ss.mm.ii	i: (da non confonder	re con le white list	t istituite presso le
prefetture italiane).				

□di essere iscritto all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori a decorrere da\_\_\_\_\_\_.;

oppure
□di aver presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori in data
\_\_\_\_\_.;

11) che non ricorrono fattispecie di controllo o collegamento di cui all'art. 24 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

12)

di essere in possesso di valida attestazione SOA per la cat. OS21 classifica I o superiore oppure

☐ di possedere i requisititi di qualificazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 90 del DPR 207/2010

ovvero:

- a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appalto per un importo pari almeno ad € 99.000,72;
- b) aver sostenuto un costo complessivo, per il personale dipendente, non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito;
- c) avere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
- 13) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 267, giusto

Decreto del Tribunale di
14) (in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di
15) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:;
16) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:  INPS: sede di
17) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica STELLA e relativa alla procedura in oggetto;
18) che l'impresa è iscritta:
□(per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
□ (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o commerciale
(NB: l'attività deve essere attinente a quella oggetto dell'appalto)
Codice attività:
Numero di iscrizione:
Data di iscrizione:
Durata dell'impresa/data termine:
Forma giuridica;
19) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
20) nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'effettuazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
21) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
22) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documenta- zione gara;

23) di accettare le condizioni contenute nel protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, che è richiamato nel disciplinare di gara e nel contratto, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012 allegato alla documentazione di gara e di osservare quanto stabilito dal Protocollo di legalità ex art. 35, comma 8 del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189 – convertito con la legge 158 dicembre 2016, n. 229 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", sot-

toscritto in data 17 agosto 2021;

- 24) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 25) che l'indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente: .....;
- 26) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del Regolamento (CE);
- 27) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a...... e che la composizione del raggruppamento è la seguente:

n.	Denominazione	Sede legale

28) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

n.	Denominazione	Sede legale

#### **EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI:**

In tale sezione vanno indicate eventuali ulteriori dichiarazioni in aggiunta a quelle di cui sopra, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: annotazioni sul Casellario delle imprese ANAC, carichi pendenti, iscrizioni nel casellario giudiziale
(anche riferiti ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Dlgs 50/2016) ecc

(luogo)	(data)	(sottoscrizione)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		

(ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità)

#### NB: La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata:

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art.
     3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

# SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS\_M\_024\_08\_2017

CUP: C65J18000170001 CIG: 92725942A3

CUP: C65J18000170001 CIG: 92725942A5
Il sottoscritto
Residente a () in via/piazza
, n in qualità di (legale
rappresentante, amministratore unico, titolare, ecc.)dell'impresa
con sede legale in
fiscale nP.I. n.
in qualità di:
1) Impresa Singola:
□impresa individuale □ società per azioni □ società a responsabilità limitata
□società in accomandita semplice □ società cooperativa □altro
2) Consorzio
□ ordinario □società cooperative di produzione e lavoro □ imprese artigiane □ stabile
3) Raggruppamento temporaneo di concorrenti
□ costituito □ costituendo
4) Rete di impresa
5) Geie
di seguito denominata "Impresa"
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti i documenti di gara relativi all'affidamento dei lavori di
"Messa in sicurezza del dissesto geologico della località di Villanova" nel comune di Accumoli
(RI) - CODICE: DISS_M_024_08_2017, nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi
ivi previsti.
L'Impresa, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria

### **OFFRE IL MASSIMO**

Ribasso unico espresso in percentuale sul	Ribasso unico espresso in percentuale sul
corrispettivo posto a base di gara	corrispettivo posto a base di gara
(CIFRE)%	(in LETTERE)

responsabilità

۵1	netto	deali	oneri	4:	0101140770	non	soggetti a	ribacco
aı	neuo	ucgn	Officia	uı	Sicurczza	поп	soggetti a	1104550.

Dichiara, pena l'esclusione, che ai sensi dell'art. 95, comma 10 del d.lgs. n.50/2016, i propri costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, sono pari ad €
Dichiara, altresì, che i propri costi della manodopera sono pari ad €

L'Impresa dichiara, inoltre:

- a. che, l'offerta si intende resa quale ribasso unico espresso in percentuale sull'importo dei lavori posti a base di gara, dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato;
- b. che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
- c. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante e/o il Committente;
- d. di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nella documentazione di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e di averne tenuto conto della determinazione del prezzo offerto;
- e. di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;
- f. che i corrispettivi risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso applicata sono omnicomprensivi di quanto previsto nella documentazione di gara e sono remunerativi;
- g. che, in particolare, nei corrispettivi risultanti dall'applicazione nella percentuale di ribasso applicata sono, altresì, compresi ogni onere, spesa e remunerazione per ogni adempimento contrattuale, esclusa l'IVA;
- h. di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- i. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a mantenere bloccata la presente offerta, per tutta la durata contrattuale;
- j. di applicare le medesime condizioni per le ulteriori lavorazioni che dovessero essere richieste dal Committente, nel rispetto della legge e di quanto previsto dalla documentazione di gara;
- k. di ritenere congruo il corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori descritti dalla documentazione di gara;
- l. di rispettare gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Luogo e data	Firma

NB: L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, indicate nella Lettera di invito.



SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO	
Per lavori relativi all'intervento denominato "Messa in sicurezza del dissesto geologico della	
località di Villanova" nel comune di Accumoli (RI) - CODICE: DISS_M_024_08_2017	
CUP: C65J18000170001 CIG: 92725942A3.	
TRA	
L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio con sede in Rieti, Prov. RI, Via Flavio Sabino n.	
27, CAP 02100, Codice Fiscale e Partita IVA n° 90076740571, di seguito denominato "Com-	
mittente" rappresentato dall'Ing, nata a, il, in qualità di	
, munita di firma digitale, nominata con, domiciliata per la	
carica presso la sede legale dell''Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio	
E	
l'Impresa, P.IVA/C.F, con sede legale in(), via	
, n, rappresentata dal\la Sig.\ra,nato\a a	
, C.F, e residente in(), Via	
, n, munito di firma digitale, il quale interviene al presente	
atto non in proprio, ma in nome, conto e interesse, nella qualità di Amministratore Unico;	
PREMESSO CHE	
-con Determinazione n. A00665 del 13/12/2018 il Geom. Andrea Granato è stato nominato	
RUP per la procedura della gara in oggetto;	
- il Rapporto conclusivo di Verifica del progetto esecutivo, di cui all'art. 26 del D.lgs. n.	
50/2016, è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento, che lo ha sottoscritto	
unitamente al progettista incaricato, ed acquisito in atti con prot. n. 0193082 del 25/02/2022;	
inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 26 citato, la progettazione è stata	
validata dal Responsabile Unico del Procedimento, come da verbale assunto al n. prot.	
1	

0194710 del 25/02/2022 .	
- con Decreto dirigenziale n.A00541 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo	
redatto dal R.T.I. STUDIO BAFFO s.r.l. con sede in BAGNOREGIO (VT) – Località SAN	
LAZZARO snc e SOCIETA' GEOLOGICA s.r.l. con sede in TERNI (TR);	
- con Determinazione a contrarre n del, è stata indetta una proce-	
dura , con consultazione di un opera-	
tore economico in possesso dei requisiti necessari, iscritto all'Anagrafe Antimafia delle im-	
prese esecutrice e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, per	
un importo complessivo di € 99.000,72, di cui € 95.439,82 per lavori soggetti a ribasso d'asta	
e € 3.560,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA, riconducibili alla	
categoria OS21 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;	
-a seguito dell'espletamento delle procedure di gara è risultata 1^ classificata per la proce-	
dura di gara in oggetto l'Impresa, P.IVA/C.F, con sede legale in	
(),Via, n, con un ribasso del% e per-	
tanto per l'importo contrattuale di €, comprensivo degli oneri della sicurezza	
pari a € oltre IVA;	
con Determinazione del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, n° del	
, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata la procedura a favore	
-sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di	
cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole e non risultano presentanti	
nel termine di legge ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, come da dichiara-	
zione del RUP, prot. n° del, in atti;	
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto se-	
gue:	
2	
<u>←</u>	

Art. I – Oggetto e ammontare dell'appalto	
II Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, affida all'Impresa, P.IVA/C.F.	
obbliga ad effettuare, i lavori per l'intervento denominato	
" nel Comune di	
porto complessivo di € (diconsi euro), inclusi oneri	
della sicurezza pari a € = IVA esclusa.	
Il corrispettivo dell'appalto è determinato a	
Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'ar-	
ticolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità	
disciplinate dall'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 126 del 28 aprile 2022.	
L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente	
contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo	
richiamati.	
Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al presente	
contratto sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché nell'offerta economica	
presentate in sede di gara dall'aggiudicatario, che costituiscono parte integrante e sostanziale	
di questo contratto, anche se non materialmente allegati. L'Impresa esecutrice garantisce che	
quanto è oggetto del presente contratto sarà realizzato in conformità alle norme in vigore	
ed alle caratteristiche riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.	
Art. 2 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa	
A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 e 93,	
comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria	
2	

n°del, rilasciata dallaAG(Compagnia inserita-	
nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede legale in un altro Stato mem-	
bro),per un importo totale pari ad €=.	
Ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore ha provveduto a stipulare	
Apposita polizza assicurativa rilasciata dalla, Agenzia di con sede legale	
in, n cap	
l'importo di €, e per un massimale pari a €, che rende indenne la	
Stazione Appaltante da danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o	
parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei la-	
vori. La polizza copre inoltre i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tali	
polizze, emesse a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli	
obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, sono	
custodite agli atti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.	
Art. 3 – Norme e condizioni che regolano il rapporto contrattuale.	
L'effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, in-	
derogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e	
risultanti dai seguenti atti e documenti che, anche se non materialmente allegati formano	
parte integrante e sostanziale del presente contratto:	
-Progetto esecutivo approvato con Decreto dirigenziale n del, composto	
dagli elaborati elencati nella Determinazione stessa;	
Bando di gara ed allegati;	
-Offerta economica presentata in sede di gara, che con la sottoscrizione del presente con-	
tratto si intende qui confermata;	
·	
- polizza fidejussoria n°del, rilasciata dallaAG	
(Compagnia inserita nell'elenco IVASS delle imprese di assicurazione, con sede	
1	

legale in un altro Stato membro).	
Le modalità tecniche e amministrative per l'esecuzione, le misurazioni, le garanzie e quanto	
altro sono quelle specificate nei suddetti documenti, ovvero nel presente contratto. I suddetti	
documenti contrattuali, controfirmati dalla Stazione Appaltante e dall'Impresa, anche se non	
materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'Im-	
presa dichiara di ben conoscere i documenti di cui sopra. Resta in ogni caso inteso che, per	
quanto non espressamente regolato dai documenti di cui sopra, valgono le disposizioni vi-	
genti in materia di Lavori Pubblici (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 per le parti non	
abrogate dal D.lgs. 50/2016, D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., DL n. 74/2020 convertito in L. n.	
120/2020).	
Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto dell'affida-	
mento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente contratto, di cui	
all'art. 2, che l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna.	
Art. 4 –Termini di esecuzione e penali	
L'Appaltatore deve dare ultimate tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 60 (ses-	
santa) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà appli-	
cata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.	
Ai sensi dell'art. 8 del DL n. 76/2020 e ss.mm.ii è sempre autorizzata la consegna dei lavori	
in via di urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo	
restando quanto previsto dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo.	
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori anche in più	
tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare ec-	
cezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.	
Art. 5 — Pagamenti	
5	

All'Appaltatore, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanza-	
mento dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di importo pari a	
€ . Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà ef-	
fettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. Ai sensi dell'art. 207,	
·	
comma I, della Legge n. 77 del 17.7.2020, come modificato dapprima dall'art. 13, comma I,	
della Legge n. 21 del 26.2.2021 e poi dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge n. 228 del	
30.12.2021 è inoltre prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione	
pari al 30 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata	
alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipa-	
zione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
L'Impresa, nel suo esclusivo interesse, si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione	
Appaltante la cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone indicate all'art. 10 del	
presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta e anche se ciò sia stato pubblicato nei	
modi di legge, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità per pagamenti a persone	
non più autorizzate a riscuotere.	
Trovano, altresì, applicazione tutte le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art.	
113-bis del Codice de Contratti, così introdotti dall'art. 10, comma 1, lett. e) della 23 dicem-	
bre 2021, n. 238.	
Art. 6 – Conto finale e certificato di regolare esecuzione	
Il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione saranno redatti in conformità	
a quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle infrastrutture, del 7 marzo 2018, n.49.	
Si procederà all'emissione del titolo di spesa per la liquidazione della rata di saldo successi-	
vamente all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione	
da parte della Stazione Appaltante, ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi,	
6	
U	

previa costituzione di una cauzione o garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa da parte	
dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 103 co. 6, del D.lgs. 50/2016. Fino alla data di detto	
rilascio, l'Impresa sarà responsabile della conservazione delle opere eseguite affinché le	
stesse non siano danneggiate da terzi.	
Art. 7 – Subappalto	
Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 l'esecutore è tenuto ad eseguire in proprio l'appalto	
che non può essere ceduto a soggetti terzi, se non nei particolari casi disciplinati dalla me-	
desima norma a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.lgs.	
n. 50/2016. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavora-	
zioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni	
relative al complesso delle categorie prevalenti, alle condizioni stabilite dalla normativa che	
regola la materia, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:	
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi	
di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;	
- all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare;	
Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dei Lavori provvederà a:	
- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici	
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono	
stati comunicati alla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;	
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di pre-	
stazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;	
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal su-	
bappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, a determinare la misu-	
ra della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;	
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP	
7	

dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposi-zioni di cui all'art. 105 del Co-dice.	
Ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e s.m.i., tutti gli operatori economici interessati a	
partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione nei	
Comuni di cui all'art. I del D.L. medesimo, quindi anche i subappaltatori, devono essere iscritti	
all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori.	
Salvi i casi di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante non provvederà	
al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Aggiudicatario è solidalmente re-	
sponsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli ob-blighi	
di sicurezza previsti dalla normativa vigente.	
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normati-	
vo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la	
zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza	
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le	
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	
L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia auten-tica	
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di con-trollo o	
di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del su-bappalto o	
del cottimo.	
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dalla	
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustifica-	
ti motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende con-	
cessa.	
È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-con-	
tratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della pre-sta-	
zione affidata.	
8	

Art. 8 - Responsabilità verso terzi	
L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in con-	
seguenza dell'esecuzione dell'appalto e delle attività connesse, sollevando la stazione appal-	
tante da ogni responsabilità al riguardo.	
Art. 9 - Domicilio legale	
Agli effetti del presente contratto l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede	
sita in(), via	
Art. 10 - Spese di contratto, imposte e tasse	
Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico dell'Impresa	
appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale registrazione in caso	
d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.26 aprile 1986n. 131, in quanto i lavori appaltati sono sog-	
getti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del D.P.R.26/10/1972 n. 633, che resta a carico	
della stazione appaltante.	
Art II - Tracciabilità dei flussi finanziari	
Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari	
espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti	
al presente contratto, utilizzerà il conto corrente identificato dal seguente codice IBAN: IT	
sul quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio accrediterà	
il corrispettivo previsto del presente atto. Ai sensi dell'art. 3 c. 7, L. 136/2010, il contraente	
individua il Sig, nato ail, C.F	
la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto. Nel caso in cui le transazioni siano	
eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari	
relativi al presente contratto non vengono effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il con-	
tratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.	
9	
i la companya da managaran da ma	

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità	
dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in	
caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e	
il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e	
all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.	
Art. 12 - Controversie	
La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 209, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, ha escluso la possi-	
bilità di deferire ad arbitri le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del	
presente contratto.	
Trova, in ogni caso, applicazione l'art. 205, D.lgs. n. 50/2016, che prevede la possibilità di ad-	
divenire ad accordi bonari qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,	
l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% ed il 15% dell'importo contrattuale,	
secondo quanto disposto dall'art. 205, commi 2 - 7, D.lgs. n. 50/2016.	
Il Foro competente è quello di Rieti.	
Art. 13 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente	
È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Impresa si renda responsabile di	
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle con-	
dizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o	
comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.	
Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto	
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in	
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed	
in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data,	
oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio	
non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a	
10	

base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito.	
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il recesso e la risoluzione di cui ai	
commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, con	
almeno venti giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme	
del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.	
Art. 14 - Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa	
Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'eser-	
cizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle	
procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L.	
189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Spe-	
ciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.	
L'appaltatore ovvero l'impresa subcontraente si impegnano a dare comunicazione tempestiva	
all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,	
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche	
riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini	
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione	
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pub-	
blici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e	
all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.	
Clausola risolutiva espressa: Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto che espleta la pro-	
cedura, o l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva	
espressa di cui all'art. 1456 c.c., quando nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o	
dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche re-	
11	

lative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cau-	
telare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli	
artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater,	
comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.	
Art. 15 -Trattamento dei dati personali	
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile	
2016, n. 2016/679/UE, la Stazione Appaltante dichiara che i dati dell'Impresa saranno inseriti	
ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, com-	
prese le istanze ai fini antimafia e la liquidazione effettuata da parte dell'Amministrazione	
delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati dall'Impresa stessa. L'Impresa ha il	
diritto di conservazione, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione	
al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto all'art. 13 della suddetta Legge. Resta	
espressamente inteso che l'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver	
preso visione di quanto sopra esposto.	
Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto è l'Ufficio Speciale per la Rico-	
struzione Lazio così come costituita in testa del presente atto e Responsabile del Tratta-	
mento è il Direttore dello stesso Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio.	
Art. 16 - Protocollo di legalità	
L'operatore economico affidatario, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri	
subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo	
quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30	
Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Com-	
mittenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti sono qui di	
seguito riprodotti.	
Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione	
12	

del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.	
Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qua-	
lunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). Accettazione esplicita della pos-	
sibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli	
affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta	
comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore	
affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei	
casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).	
Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcon-	
traenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo;	
gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero	
alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. I comma 4 e 6).	
Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti- apposita	
clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i	
dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si	
prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autoriz-	
zazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.	
Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della	
filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affi-	
damento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprie-	
tario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari	
degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha di-	
sposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 159 del 2011	
(art. 2 comma 4 e 5).	
Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente	
13	

affidamento (art. 3 comma 1).	
Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale	
è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche	
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancella-	
zione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).	
Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clau-	
sola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura	
l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'opera-	
tore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione	
appaltante (art. 3 comma 2). Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati con-	
tratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei	
soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche anti-	
mafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi con-	
tratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attiva-	
zione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma	
2).	
Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Au-	
torità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei	
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha	
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo	
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta	
nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula	
ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. (art. 5 comma 1 lett. a).	
Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di	
14	

cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei com-	
ponenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento,	
alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto	
rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319,	
319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,	
comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).	
Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tenta-	
tivo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pres-	
sioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimida-	
torio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'af-	
fidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella	
fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma   lett. a).	
Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli	
promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6	
comma 2 lett.a).	
Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clau-	
sole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art.	
6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente	
l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo	
stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).	
Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che	
subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effet-	
tuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del de-	
creto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante,	
 delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico	
15	

del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione	
delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c). Obbligo di	
ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese co-	
munitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attua-	
zione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio	
2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori	
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.	
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione	
del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276	
del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei la-	
voratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe	
dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qual-	
siasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco	
della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).	
Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro pre-	
sente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2	
lett.a).	
Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitorag-	
gio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupa-	
zione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclu-	
tamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7	
comma 2 lett. b).	
Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitorag-	
gio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal	

lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore econo-	
mico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'ar-	
ticolo 46 delD.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).	
Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo	
e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.	
Art. 17 – (Clausola anti pantouflage)	
In relazione alle previsioni di cui all'art. I, comma 9, lett. e), della L.190/2012, e dell'art. 53,	
comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, l'Appaltatore dichiara:	
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequenta-	
zione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli am-	
ministratori, i dirigenti ei dipendenti della Stazione appaltante;	
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex di-pendenti della	
Stazione appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della	
medesima, per il triennio successivo al-la cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli	
attribuito incarichi a qualsiasi titolo.	
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola so-no nulli e com-	
portano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Sta-	
zione appaltante, per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi even-	
tualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Sta-	
zione appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno su-	
bito.	
Art.18 - Interpello	
In conformità a quanto previsto dall'art. I 10 del D.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui soprav-	
venga il fallimento dell'Aggiudicatario del presente contratto, o la liquidazione coatta, o il	
concordato preventivo ovvero altra procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione	
17	

del medesimo o sia disposta la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del	
medesimo D.lgs. 50/2016 o il recesso, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i	
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa gra-	
duatoria.	
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in	
sede in offerta.	
Trovano altresì applicazione le ulteriori disposizioni previste dall'art. I 10 con riferimento ai	
casi di curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero di impresa am-	
messa al concordato con continuità aziendale. Si applica altresì la disposizione di cui al	
comma 6 del richiamato articolo.	
Art. 19. Disposizioni di rinvio	
Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le parti fanno riferi-	
mento alle disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per	
la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, al D.lgs. 81/2008 e al D.L.	
189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e ulteriori provvedimenti riferiti al	
sisma 2016, agli allegati bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e	
Prestazionale.	
Art. 20 - Disposizioni finali	
•Tabella informativa del cantiere di lavoro.	
Nel cantiere dovranno essere installate e mantenute, durante tutto il periodo d'esecuzione	
dei lavori, apposite tabelle ai sensi del CSA;	
Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione o mantenimento della tabella sono a carico	
dell'appaltatore.	
Piano Operativo di Sicurezza.	
L'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza dei disposti contenuti nel piano delle misure	
18	

per la sicurezza fisica degli operai ed agli adempimenti previdenziali ed assicurativi, nonché	
alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii	
Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di	
contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia ana-	
logica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura dell'"Ufficio Spe-	
ciale per la Ricostruzione Lazio".	
Il presente Contratto, composto di n° 19 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è	
confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.	
L'Impresa II Direttore	
L'Amministratore Unico	
19	